



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

Prot. n. 2364/2026

Perugia, 17 giugno 2026

Al Sigg. Presidenti Ordini degli Avvocati
PERUGIA
TERNI
SPOLETO

Oggetto: Vigilanza in tema di comunicazione istituzionale.

Si trasmette, per quanto di eventuale interesse, il decalogo per la comunicazione istituzionale degli uffici requirenti del distretto.

Dott. Solmi

Il Procuratore Generale

Sergio Solmi



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Perugia

IL PROCURATORE GENERALE

Nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1° D.Lgs.vo n. 106 del 2006, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs.vo n. 188 del 2021, come deliberato congiuntamente nel corso dell'assemblea dell'11 giugno u.s., alla luce degli "Aggiornamenti delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale", come da delibera del CSM Prot. 10990/2026 del'11.06.2026, si stabilisce quanto segue.

DECALOGO PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

DEGLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO

- 1. Principi generali** La comunicazione deve essere improntata a oggettività, sobrietà e impersonalità, nel rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza e della dignità delle persone coinvolte.
- 2. Contenuto essenziale e linguaggio.** Le informazioni devono essere limitate allo stretto necessario, proporzionate all'interesse pubblico e formulate con linguaggio neutro, evitando qualsiasi forma di enfattizzazione o anticipazione di responsabilità.
- 3. Uniformità distrettuale.** Gli uffici sono tenuti ad adottare criteri uniformi di comunicazione e a conformare i progetti organizzativi ai principi comuni, evitando prassi difformi che possano incidere sull'immagine dell'ordine giudiziario.
- 4. Titolarità della comunicazione.** La comunicazione istituzionale è attribuita al Procuratore della Repubblica; eventuali deleghe devono essere motivate, limitate e coerenti con il progetto organizzativo. _
- 5. Tipologie di comunicazione.** Sono ammesse esclusivamente:
 - comunicazioni iniziali, in presenza di concreto interesse pubblico;
 - comunicazioni reattive, per correggere notizie inesatte;
 - comunicazioni di aggiornamento, ove l'evoluzione del procedimento lo richieda. _
- 6. Limiti contenutistici.** La comunicazione deve:
 - indicare chiaramente la fase procedimentale;
 - evidenziare la natura provvisoria degli accertamenti;
 - rispettare rigorosamente il segreto investigativo (art. 329 c.p.p.) e i divieti di pubblicazione (art. 114 c.p.p.).

7. Modalità di diffusione. Il comunicato scritto costituisce la modalità ordinaria; la conferenza stampa ha carattere eccezionale ed è subordinata a specifica motivazione e alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico.

8. Rapporti con i media. Devono essere garantiti:

- parità di accesso alle informazioni;
- assenza di canali privilegiati;
- equilibrio e misura nelle dichiarazioni.

9. Tracciabilità e archiviazione. Deve essere assicurata la conservazione organizzata e la tracciabilità di ogni decisione comunicativa, al fine di consentirne la verifica ex post.

10. Comportamento dei magistrati. È necessario mantenere una netta distinzione tra comunicazione istituzionale e personale, adottando sobrietà anche nell'uso dei social media ed evitando esternazioni su procedimenti pendenti.

CONDIZIONI OPERATIVE INTEGRATIVE

A. Comunicazioni in caso di convalida. In caso di arresti o sequestri, in attesa di eventuale convalida del giudice, l'informazione deve essere:

- estremamente sobria;
- limitata alla mera indicazione dell'avvenuto arresto o sequestro;
- accompagnata dalla precisazione del carattere provvisorio della stessa, al fine di evitare qualsiasi condizionamento della decisione del giudice competente.

B. Cartella condivisa e tracciabilità rafforzata. Nella cartella condivisa dovranno essere inseriti:

- tutti i comunicati stampa emessi direttamente dal Procuratore e dal magistrato delegato;
- i comunicati predisposti dalla polizia giudiziaria e autorizzati dall'ufficio;
- i provvedimenti di diniego dei comunicati stampa; ciò al fine di garantire piena tracciabilità e verificabilità delle scelte comunicative.

C. Tutela della persona – dati sensibili. È fatto divieto di indicare la nazionalità dell'indagato, salvo che ciò risulti strettamente indispensabile per specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico.

Si invitano i Procuratori a curare la diffusione della sopra menzionata nota tra i magistrati dei rispettivi uffici nonché, se ritenuto utile, anche alla polizia giudiziaria con cui si intrattengono rapporti ai fini della comunicazione dei procedimenti in fase di indagine.

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani

